



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALINA A.P. CONDELLO

Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

Pignoramento presso terzi - *Ficta confessio* ex art. 548 c. 1 c.p.c. - Opponibilità ex art. 617 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione

PU. 21/02/2024

Cron.

R.G.N. 15900/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 15900/2021 R.G. proposto da:

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico De Benedictis, come da procura speciale autenticata il 27.5.2021, domicilio digitale avvludovicodebenedictis@cnfpec.it, alessiocostantini@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente -

contro

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza ██████████, presso lo studio dell'avv. Sergio Lupinacci, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale sergiolupinacci@ordineavvocatiroma.org

- controricorrente -



e contro

[REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza n. 1368/2020 del Tribunale di Pescara, depositata in data 9.12.2020;

udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 21.2.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;

udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo del ricorso; udito l'avv. Raffaella De Vico, per delega, per la ricorrente.

[REDACTED]

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] (già [REDACTED]) effettuò un pignoramento presso terzi in danno di [REDACTED], nonché di [REDACTED], pignorando le somme loro dovute, tra l'altro, da [REDACTED], in forza di *"conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimenti, indicati ad ogni finalità di legge per l'esecuzione in corso con giacenza attiva nella misura di € 2.000.000,00 per ciascun terzo ..."*. Tutti i terzi pignorati comunicarono dichiarazione negativa, ad eccezione di [REDACTED], che nulla recapitò alla pignorante. Quindi, iscritta la procedura dinanzi al Tribunale di Pescara al n. 97/2017 R.G.E., il giudice dell'esecuzione fissò l'udienza ex art. 548 c.p.c., ma Poste Italiane non vi comparve; il giudice, dunque, qualificati non contestati i crediti pignorati, con ordinanza del 24.4.2018 assegnò in pagamento e salvo esazione alla Banca, oltre alle spese processuali, €



958.691,60 in relazione alla posizione di [REDACTED] e 11864/2024
a a pu cazione 02/05/2024

958.691,60 in relazione alla posizione di [REDACTED], ed € 2.000.000,00

in relazione alla posizione di [REDACTED] [REDACTED]. propose

dunque opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza; instaurato il

contraddittorio sia con la pignorante, sia con gli altri terzi, che con i debitori e

all'esito del giudizio di merito (in cui si costituì [REDACTED], quale

cessionaria della [REDACTED]), il Tribunale di Pescara accolse

l'opposizione con sentenza del 9.12.2020, annullando l'ordinanza opposta e

accertando che il credito vantato dagli esecutati nei confronti di [REDACTED]

era pari ad € 62,56 quanto ad [REDACTED], ad € 69,78 quanto ad

[REDACTED] e ad € 1.115,20 quanto a [REDACTED]. Il

Tribunale, in particolare, osservò che – ferma l'ammissibilità dell'opposizione

– il meccanismo previsto dall'art. 548 c.p.c., secondo cui il credito pignorato

si intende riconosciuto, ad ogni effetto, qualora il terzo pignorato, benché

regolarmente citato a rendere la dichiarazione all'udienza dinanzi al g.e.,

ometta di farlo, presuppone pur sempre che il rapporto di debito/credito sia

specificamente indicato dal creditore pignorante, mentre nella specie tanto

non poteva desumersi dall'atto di pignoramento della [REDACTED]

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [REDACTED],

affidandosi a formali cinque motivi, cui resiste con controricorso [REDACTED]

[REDACTED] I già esecutati [REDACTED], nonché [REDACTED]

[REDACTED], non hanno svolto difese. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte,

chiedendo l'accoglimento del terzo motivo del ricorso; la ricorrente ha

depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 13410 del 16.5.2023 è



stata dichiarata la nullità della notifica agli intimati, con termine di 60 giorni per la rinnovazione dell'adempimento. All'esito, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, mentre il P.G. ha ribadito le conclusioni scritte già rassegnate. A seguito della pubblica udienza del 13.9.2023, con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 29453 del 24.10.2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, onde consentire alla ricorrente – impregiudicata ogni altra questione - di depositare la documentazione inerente alla rinnovazione della notifica. La ricorrente a tanto ha provveduto, ex art. 372 c.p.c., in data 2.2.2024. Gli intimati, pur all'esito della nuova notifica, non hanno svolto difese. Il P.G. ha reiterato le conclusioni scritte precedentemente rassegnate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale omissso di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 1, e 164, commi 1 e 2, c.p.c., benché fosse assolutamente incerta l'indicazione del tribunale ove l'opposizione era stata proposta (nell'atto risultava l'invito a comparire dinanzi al "*Tribunale ordinario di Roma*", anziché a quello di Pescara, invece indicato nell'intestazione dell'atto stesso), così erroneamente dichiarando la contumacia dei debitori eseguiti.

1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., consistita in travisamento della prova decisiva, circa il contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi, avuto riguardo alla specificità o meno dell'indicazione del credito pignorato. Si assume, cioè, che il Tribunale abbia




totalmente travisato il tenore dell'atto di pignoramento, del tutto specifico in relazione ai rapporti ascrivibili agli esecutati *"sulla base di puntuali e ponderati dati documentali analiticamente acquisiti ed esaminati"*; ciononostante, il giudice del merito ha invece affermato che *"il creditore avrebbe avuto un onere di allegazione più puntuale, essendo lo stesso onerato a dover quantomeno identificare le cause generative e l'ammontare del credito del terzo, così da permettere al giudice di poter determinare tale credito sulla base di un apparato cognitivo più completo"*. Da tanto, secondo la ricorrente, discende il *"travisamento ... di una prova determinante su questione decisiva che determina la nullità della sentenza impugnata"*.

1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 548, comma 2, e 617 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente valutato i requisiti di ammissibilità dell'opposizione, quale diretta conseguenza del vizio di cui al punto che precede. Ciò perché l'art. 548, comma 2, c.p.c., consente al terzo pignorato – destinatario dell'ordinanza di assegnazione per effetto della mancata comparizione all'udienza e, dunque, del meccanismo della *facta confessio* – di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza solo se dia prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'incombente per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ipotesi non configurabili nella specie.

1.4 – Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il creditore opposto sia tenuto a contestare il credito indicato



dall'opponente, benché vertendosi nell'ambito del giudizio di opposizione, conseguentemente accogliendo la domanda di accertamento di  circa la reale consistenza delle posizioni creditorie degli esecutati, nei termini prima riportati nella parte espositiva.

1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione il principio di non contestazione anche in relazione alla posizione degli esecutati oppositori, benché dichiarati contumaci.

2.1 – In primo luogo, occorre dar atto che la ricorrente ha depositato gli atti di rinotifica del ricorso agli intimati nel loro domicilio estero; dall'esame di detta documentazione emerge che la nuova notificazione è da considerare regolare, sicché il contraddittorio in questa sede processuale può ritenersi correttamente instaurato. Tanto esime la Corte – per intuibili ragioni di economia processuale – dalla verifica della originaria regolarità della notifica ai predetti, come pure sostenuto dalla società ricorrente.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

Invero - benché non possa negarsi, in astratto, l'interesse a dolersi del mancato rilievo della nullità della citazione anche dalla parte diversa da quella rimasta contumace e che addirittura vi abbia dato causa, ove si tratti della pretermissione di un litisconsorte necessario (come è nella specie; v. per tutte Cass. n. 13533/2021), stante il rischio che la stessa parte contumace possa invocare l'inopponibilità della sentenza, perché *inutiliter data* (si veda, seppur in tema di arbitrato rituale, la recente Cass. n. 29433/2021; ma v. anche, su



un piano più generale, Cass. n. 21381/2018) - il mezzo in esame viola il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*), perché il tenore testuale del ricorso e la carenza in esso di adeguata trasposizione di tutti gli elementi dell'atto in questione non consentono a questa Corte di valutare la pretesa capacità decettiva del chiaro *lapsus calami* in cui è incorsa l'opponente Poste Italiane (prima descritto), in relazione alle scelte processuali degli esecutati; non è possibile, in altre parole, desumere dal tenore del mezzo in esame se [REDACTED], nonché [REDACTED], non siano comparsi dinanzi al Tribunale di Pescara nell'ambito del giudizio di merito perché indotti in fallo dall'errore suddetto, oppure per mera scelta processuale (opzione corroborata, in verità, dal perdurante disinteresse alle sorti del giudizio che occupa, così come manifestato anche in questa sede di legittimità), ciò tanto più che la [REDACTED] [REDACTED] (dante causa dell'odierna ricorrente) si costituì regolarmente nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Pescara, segno evidente che l'errore stesso non poteva resistere ad una minima applicazione del canone della diligenza.

4.1 – Deve adesso esaminarsi, per ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo motivo, perché di carattere potenzialmente assorbente. Esso è infondato.

Invero, questa Corte ha già affermato che la previsione di cui al vigente art. 548, comma 2, c.p.c. (così individuato a seguito dell'abrogazione dell'originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), secondo cui l'ordinanza di assegnazione è impugnabile in caso di incolpevole mancata sua conoscenza, costituisce un rimedio speciale, che si




aggiunge a quello generale di cui all'art. 617 c.p.c., utilizzabile per contestare vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, e dunque lo stesso modo in cui il g.e. ha governato la disposizione sulla *ficta confessio*; in particolare, tanto è stato affermato da Cass. n. 16234/2022, così massimata: *"Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.)"*.

Pertanto, mentre lo speciale rimedio di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c. è strettamente legato alla dimostrazione della incolpevole ignoranza del processo esecutivo da parte del terzo, il che costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della *ficta confessio* (v. Cass., n. 30090/2021, non massimata), con l'arresto prima citato si è pure precisato che *"la norma non può essere intesa, invece, come una limitazione alla proponibilità dell'opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione» e, dunque, non concernenti il credito «non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»".* Perciò,



... «non ravvisandosi i presupposti per ridurre **eccessivamente** ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato ... al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021)" (così la citata Cass. n. 16234/2022, in motivazione).

Non è dunque revocabile in dubbio che l'opposizione formale di  sia stata correttamente ritenuta ammissibile dal Tribunale di Pescara, perché essa non attiene in via immediata alla sussistenza e all'ammontare del credito assegnato, bensì agli stessi presupposti della *ficta confessio*, essendosi appunto negata la specificità dei rapporti finanziari o comunque di debito/credito oggetto dell'azione esecutiva (*id est*, così come indicati nel pignoramento) e, pertanto, la stessa utilizzabilità del suddetto meccanismo, in tal caso non essendovi spazio per una tacita "non contestazione" del proprio debito da parte del terzo, ciò che costituisce l'essenza stessa della previsione normativa in discorso.

Né ritiene il Collegio condivisibile la richiesta del P.G. per l'accoglimento del motivo in esame, perché gli argomenti all'uopo spesi attengono, a ben vedere, al tema della sufficiente o insufficiente specificità delle indicazioni contenute



nel pignoramento, ossia a questione diversa, attinta dalla odierna ricorrente col secondo motivo, che verrà infatti esaminato subito appresso.

5.1 – Il secondo motivo è inammissibile perché decisamente eccentrico rispetto al *thema decidendum*.

La tesi di fondo dell'odierna ricorrente, sul tema della (ritenuta, dal Tribunale) aspecificità dell'oggetto del pignoramento e, dunque, della (ritenuta) inoperatività della *ficta confessio* nel caso che occupa, è che il primo giudice sia incorso in un travisamento della prova circa il contenuto oggettivo dell'atto di pignoramento, con cui erano state investite con l'azione esecutiva le somme dovute agli esecutati (fra l'altro) da [REDACTED] in virtù di "conti correnti, libretti nominativi, depositi e gestione titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimenti, indicati ad ogni finalità di legge per l'esecuzione in corso con giacenza attiva nella misura di € 2.000.000,00 per ciascun terzo ...". In altri termini, l'errore che la ricorrente imputa alla Corte d'appello, evocando il concetto di travisamento della prova, è, in buona sostanza: «s'è letto "bianco", laddove invece era scritto "nero"».

5.2 – Ora, sulla questione della necessaria specificità dell'oggetto del pignoramento presso terzi, ai fini dell'utilizzabilità del più volte descritto meccanismo della *ficta confessio* (di cui all'art. 548 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), questa Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, non essendo rinvenibili arresti di legittimità negli esatti termini qui in discussione; tuttavia, il tema risulta lambito da alcune pronunce, rese con riguardo al contenuto dell'istanza di accertamento



dell'obbligo del terzo, ex art. 549 c.p.c., che il creditore è tenuto ad avanzare in caso di contestazione della dichiarazione di quantità.

Possono qui richiamarsi, dunque, le considerazioni rese sul punto da Cass. n. 13487/2023, ove (in motivazione) è stato precisato come non occorra «*che con l'istanza il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l'accertamento, ma - come anche affermato dal giudice delle leggi (Corte cost., ord. n. 172/2019) - egli deve pur sempre enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l'entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris. D'altra parte, si tratta di questioni ampiamente sceverate dalla già citata Cass. n. 23123/2022, così massimata sul punto (Rv. 665425-02): "Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare"*».

Ritiene la Corte come, all'evidenza, si tratti di argomenti sostanzialmente sovrapponibili al tema qui d'interesse, giacché - ferma la validità di un pignoramento con indicazione "almeno generica" delle somme dovute dal terzo, ex art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., come pure correttamente evidenziato



dal P.G. - l'introduzione dell'incidente di cui all'art. 549 c.p.c. tende (quantomeno nella prospettazione del creditore pignorante) alla determinazione della consistenza del credito pignorato, onde essere assegnato in seguito in favore dello stesso pignorante; la situazione non appare diversa, dunque, rispetto all'ipotesi in cui il g.e. sia chiamato a disporre per il caso in cui terzo pignorato, rimasto silente, non sia comparso dinanzi a sé all'udienza ex art. 548, comma 1, c.p.c. (in tal guisa individuato a seguito dell'abrogazione dell'originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), così non contestando il credito, nei termini indicati dal creditore. Con la peculiarità, però, che la "non contestazione" non può ovviamente operare, onde legittimamente procedere all'assegnazione ex art. 553 c.p.c., se l'indicazione del credito pignorato contenuta nel libello sia priva di quegli elementi minimi idonei a consentire al g.e. l'identificazione e la determinazione quantitativa del credito assegnando: in tale evenienza, su domanda del creditore (sulle cui modalità di proposizione, si veda la già citata Cass. n. 13487/2023), si procederà dunque all'accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., onde eventualmente procedere all'assegnazione, ma solo all'esito degli opportuni accertamenti.

Resta così confermato che - seppure "per via diversa" rispetto a quanto il g.e. è tenuto a compiere nell'incidente ex art. 549 c.p.c., ma in fondo, secondo un percorso decisorio non dissimile - in caso di "non contestazione" del terzo compete comunque al g.e. procedere alla determinazione, qualitativa e quantitativa, del credito da assegnare (l'assonanza tra le due fattispecie considerate, dunque, è evidente, benché solo *quoad effectum*; ma tanto è in



ogni caso significativo, ai fini che qui interessano). Il che è però qui possibile, come più volte evidenziato, solo a condizione che l'indicazione del credito pignorato sia adeguatamente specifica.

5.3 – Ciò premesso, risulta di tutta evidenza come la questione agitata col mezzo in esame sia mal posta.

Nella specie, non si tratta affatto di valutare il modo in cui il giudice dell'opposizione formale abbia tenuto conto – in ordine alla valutazione circa la "non contestazione" del credito, da parte del terzo pignorato rimasto silente, e dunque della ritenuta impossibile operatività della *ficta confessio* – di uno o più elementi istruttori, addirittura travisati, ma molto più semplicemente di verificare se la determinazione del giudice circa la ritenuta genericità del pignoramento della Banca Popolare di Bari, più volte descritta (e di segno contrario rispetto a quanto già apprezzato dal g.e.), possa considerarsi corretta o meno. In altre parole, nella specie non vengono in rilievo né prove (dirette o indirette, se non sotto il profilo documentale circa la stessa - peraltro indiscussa - esistenza di un atto di pignoramento eseguito dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]), né tampoco criteri legali di valutazione del materiale istruttorio, bensì la qualificazione del contenuto oggettivo dell'atto di pignoramento, ossia il giudizio su ciò che il creditore abbia effettivamente assoggettato a vincolo, nei termini *supra* descritti: e, dunque, se i crediti pignorati dalla [REDACTED] fossero o meno indicati, seppur non analiticamente, quantomeno in relazione al loro ammontare approssimativo e al titolo costitutivo dell'obbligazione.



Insomma, e per concludere sul punto, il tema del travisamento della prova (oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, la cui decisione non è ancora stata pubblicata al momento dell'odierna camera di consiglio) è assolutamente non pertinente nel caso in esame, solo rilevando se la qualificazione di un atto processuale come di contenuto generico, operata dal giudice del merito, sia da considerarsi corretta o meno: *id est*, se il Tribunale di Pescara, con la sentenza qui impugnata, abbia commesso un *error in iudicando*, ossia abbia o meno violato o falsamente applicato l'art. 548, comma 1, c.p.c., ciò che non può che costituire oggetto di tipica espressione di un giudizio *in iure*.

5.4 – Si tratta però di vizio, quest'ultimo, che l'odierna ricorrente non ha specificamente proposto, sicché non può procedersi ad una riqualificazione della censura, pur possibile a determinate condizioni (su cui si veda, ad es., Cass., Sez. Un., n. 17931/2013), stante la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di legittimità. Ciò tanto più che la stessa odierna ricorrente ha precisato, a p. 27 del ricorso, come nella specie non si tratti affatto di un errore di valutazione da parte del giudice di merito, bensì di un errore che *"impinge nell'errore di percezione ... sulla ricognizione del contenuto oggettivo di un documento"*.



Da tanto discende, dunque, l'inammissibilità del mezzo in esame, perché non pertinente rispetto al *thema decidendum*.

6.1 – Il quarto e il quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché afferenti a questioni connesse. Essi sono fondati, per quanto di ragione.



Com'è noto, sulla natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formali è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. ord. n. 28926/23, ove altri e compiuti riferimenti); pertanto, il Tribunale di Pescara, accogliendo l'opposizione proposta da Poste Italiane, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'ordinanza di assegnazione, anziché accertare anche la effettiva consistenza dei crediti vantati dagli esecutati nei confronti dell'opponente, tanto invece competendo al giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale la procedura fosse stata eventualmente riassunta dalla parte interessata.

Avendo invece il Tribunale accertato l'entità dei suddetti crediti, esso è sostanzialmente incorso nei vizi denunciati e pur a prescindere da ogni ulteriore considerazione - così come pure sollecitata con i mezzi in esame - sugli effetti della "non contestazione" da parte del creditore opposto, nell'ambito del giudizio ex art. 617 c.p.c.

7.1 – In definitiva, sono accolti il quarto e il quinto motivo per quanto di ragione, mentre sono rigettati i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, giacché la domanda di accertamento circa l'entità dei crediti effettivamente vantati dagli esecutati nei confronti di  , da quest'ultima proposta, era da considerarsi inammissibile, le relative statuizioni non potendo che competere al giudice dell'esecuzione - una volta eventualmente riassunta la procedura esecutiva dalla parte interessata a seguito dell'accoglimento dell'opposizione - onde poi procedere, nel caso, all'assegnazione dei crediti pignorati e nei limiti dell'accertamento espletato in sede strettamente esecutiva.



La cassazione, benché limitata alle sole statuizioni di accertamento del credito, implica una regolazione *ex novo* delle spese relative all'unico grado di merito che quella sentenza ha definito. A questo riguardo, in considerazione della fondatezza solo parziale del ricorso e, in ogni caso, della sostanziale novità - se non altro, negli esatti termini e nella giurisprudenza di legittimità - delle questioni, ritiene la Corte sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese, sia del grado di merito, che del giudizio di legittimità. Nulla va disposto in relazione al rapporto processuale con [REDACTED] nonché con [REDACTED] giacché questi non hanno svolto difese.

P. Q. M.

la Corte accoglie il quarto e il quinto motivo e rigetta nel resto; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle sole censure accolte. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 21.2.2024.

Il Consigliere est.
Salvatore Saija

Il Presidente
Franco De Stefano

